



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

NUMERO SETTORE	52
DATA	07/05/2025

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA
LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE – AVVIO PROCEDURA
DI ASSEGNAZIONE**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTA:

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la Legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. Decreto Bersani);
- la Legge Regionale Lombardia 15 aprile 1995, n. 20, concernente "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente";
- il Regolamento Regionale Lombardia 22 dicembre 2014, n. 6, che disciplina i servizi di noleggio di autobus con conducente;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 della L.R. 20/1995 statuisce che : *"2. La giunta regionale, allo scopo di realizzare una integrazione dei servizi pubblici non di linea con gli altri modi di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi del quarto comma dell'art.*

4 della legge n. 21/92, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.

3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.

4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla giunta regionale ai sensi del precedente secondo comma, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune."

CONSIDERATO CHE la Provincia di Brescia ha comunicato (da ultimo con sua nota registrata al prot.n. 8060 del 12/12/2024) che il contingente assegnato a questo ente per il rilascio di licenze comunali per l'esercizio del Servizio di noleggio con conducente di autovetture è pari ad un'unità;

TENUTO CONTO CHE s'intende dar seguito pertanto alla bandizione per il rilascio delle autorizzazioni NCC per autovetture a saturazione del contingente assegnato considerata altresì la pronuncia della Corte Costituzione n. 137/2024 che ha determinato lo sblocco delle procedure;

TENUTO CONTO CHE questo ente attualmente dispone di un Regolamento aggiornato da porre a fondamento del successivo esperimento della procedura di assegnazione con procedura ad evidenza pubblica approvato con delibera consiliare n° 07 del 18/04/2025

CONSIDERATA pertanto la necessità di dotare il Comune di Malegno di bandire la procedura per la concessione di una licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture, in conformità alle normative vigenti;

VISTA la bozza di bando e di domanda predisposta in correlazione ai criteri definiti dal regolamento comunale ai fini di garantire l'assegnazione di una licenza secondo criteri di trasparenza e uniformità nell'erogazione del servizio;

ESAMINATA la proposta di "Regolamento comunale per l'esercizio del Servizio di noleggio con conducente di autovetture" e la conformità dei criteri come indicati nei documenti in approvazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la documentazione costitutiva del bando per l'assegnazione di una licenza NCC per il servizio di noleggio con conducente, e del modello d'istanza allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
2. **DI AVVIARE** la procedura di pubblicazione per il ricevimento delle domande di partecipazione da ricevere entro il 26/05/2025 ore 12.00;
3. **DI NOMINARE** il sottoscritto responsabile di servizio quale responsabile del procedimento della procedura ex art 6 della L. 241/1990;
4. **DI SPECIFICARE CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 indicando che in alternativa, è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA BASSANESI / Uanataca S.A.
Firmato digitalmente